



COMUNE DI COLI

PROVINCIA DI PIACENZA

Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5 Del 30-05-2023

Adunanza Ordinaria Prima convocazione – sessione Ordinaria

OGGETTO: Presa d'atto P.E.F. rifiuti anno 2023 e relative tariffe TARI anno 2023.

L'anno duemilaventitre addì trenta del mese di maggio alle ore 18:30, nella sala delle adunanze consiliari.

Previo osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero convocati a seduta i Consiglieri Comunali Signori:

TORRE RENATO	SINDACO	Presente
ROSSI DANIELE	CONSIGLIERE	Presente
PUGNI ESTER	CONSIGLIERE	Presente
BERTARELLI MARCO	CONSIGLIERE	Presente
PERINI GIANCARLO	CONSIGLIERE	Presente
SILENZI ISABELLA	CONSIGLIERE	Presente
BOSELLI CELESTE	CONSIGLIERE	Presente
COVATI SERGIO	CONSIGLIERE	Assente
GAZZOLA GIAN LUCA	CONSIGLIERE	Assente
REPETTI ADELE	CONSIGLIERE	Presente

Ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 2.

Partecipa il SEGRETARIO F.F. DR. MARCO BERTARELLI, il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il DR. RENATO TORRE, in qualità di SINDACO, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Presa d'atto P.E.F. rifiuti anno 2023 e relative tariffe TARI anno 2023.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita « A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

VISTA la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

LETTI, in particolare, i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.”;

PRESO ATTO che:

- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria”* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;

- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»”* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la *“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti”* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;

RICHIAMATE le deliberazioni dell'ARERA:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, approvando il *“Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti”* (MTR).
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI a decorrere dall'anno 2021;

DATO ATTO che la succitata deliberazione ARERA n. 443/2019 in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede, all'art. 6, che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

ATTESO che lo stesso art. 6, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta

dall'ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore;

PRESO ATTO che l'“Ente territorialmente competente” è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione, come “l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: “ Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

VISTO il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita: “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

DATO ATTO che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2023;

CONSIDERATO con delibera del Consiglio d'Ambito n. CAMB/2023/26 del 13/04/2023 Atersir ha approvato la predisposizione del Piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2023 del bacino territoriale dei comuni della Provincia di Piacenza comprendente il PEF del Comune di COLI;

RILEVATO che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a € 166.769,79, oltre alle spese per il trasporto e così pe un totale di € 210.000,00 che il comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2023, secondo il metodo approvato con deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 01/06/2022 con la quale questo comune approvava il PEF 2022;

CONSIDERATO che

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;

- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- il costo presunto, per l'anno 2023, del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, è risultato di complessivi euro 210.000,00 e comprende sia i costi fissi che variabili;
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- che le tariffe vengono determinate dal comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti, che di seguito si riportano;

RITENUTO, pertanto, di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2022 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività);

Utenze domestiche

n.	Componenti nucleo familiare	KA nord < 5000 abitanti	KB minimo	KB massimo	KB medio	KB Ad hoc
1	Famiglie con 1 componente	0,84	0,60	1,00	0,80	
2	Famiglie con 2 componenti	0,98	1,40	1,80	1,60	
3	Famiglie con 3 componenti	1,08	1,80	2,30	2,05	
4	Famiglie con 4 componenti	1,16	2,20	3,00	2,60	
5	Famiglie con 5 componenti	1,24	2,90	3,60	3,25	
6	Famiglie con 6 più componenti	1,30	3,40	4,10	3,75	
7	Non residenti o locali tenuti a disposizione	1,08	1,80	2,30	2,05	

Note: coefficienti per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze domestiche

Utenze non domestiche

n.	Categorie	KC nord < 5000 abitanti				KD nord < 5000 abitanti			
		Min.	Max	Medio	Ad hoc	Min.	Max	Medio	Ad hoc
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,51	0,42		2,60	4,20	3,40	

2	Campeggi, distributori carburanti	0,67	0,80	0,74		5,51	6,55	6,03	
3	Stabilimenti balneari	0,38	0,63	0,51		3,11	5,20	4,16	
4	Esposizioni, autosaloni	0,30	0,43	0,37		2,50	3,55	3,03	
5	Alberghi con ristorante	1,07	1,33	1,20		8,79	10,93	9,86	
6	Alberghi senza ristorante	0,80	0,91	0,86		6,55	7,49	7,02	
7	Case di cura e riposo	0,95	1,00	0,98		7,82	8,19	8,01	
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	1,13	1,07		8,21	9,30	8,76	
9	Banche ed istituti di credito	0,55	0,58	0,57		4,50	4,78	4,64	
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	1,11	0,99		7,11	9,12	8,12	
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	1,52	1,30		8,80	12,45	10,63	
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	0,72	1,04	0,88		5,90	8,50	7,20	
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	1,16	1,04		7,55	9,48	8,52	
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,91	0,67		3,50	7,50	5,50	
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	0,82		4,50	8,92	6,71	
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	7,42	6,13		39,67	60,88	50,28	
17	Bar, caffè, pasticceria	3,64	6,28	4,96		29,82	51,47	40,65	
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	2,38	2,07		14,43	19,55	16,99	
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	2,08		12,59	21,41	17,00	
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	10,44	8,25		49,72	85,60	67,66	
21	Discoteche, night club	1,04	1,64	1,34		8,56	13,45	11,01	

Note:

1) coefficiente KC - per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche

2) coefficiente KD - per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche.

Produzione Kg./mq.

DATO ATTO che i suddetti coefficienti rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;

CONSIDERATO che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Piacenza nella misura del 5%;

VISTO il del Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 08 del 26/03/2014, e richiamati in particolare l'art. 10 che definisce i contenuti del provvedimento di determinazione delle tariffe e gli artt. 20 e seguenti, i quali disciplinano le riduzioni tariffarie da applicare alla TARI;

RICHIAMATO l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»;

RICHIAMATA la nota del 28/02/2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e successive modificazioni ed integrazioni.;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla presa d'atto formale del PEF 2023, che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti e all'approvazione delle tariffe della TARI;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dai responsabili dei servizi interessati, ex art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi in forma palese e per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) di prendere atto della predisposizione del Piano economico - finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2023 del bacino territoriale dei comuni della Provincia di Piacenza comprendente il PEF del Comune di COLI approvato dal Consiglio d'Ambito con atto n. CAMB/023/26 del 13/04/2023;
- 2) di dare atto che il suddetto PEF è stato redatto in conformità con quanto stabilito nelle deliberazioni dell'ARERA in materia;
- 3) di approvare per l'anno 2023, le tariffe della TARI integralmente riportate nel prospetto che segue:

TARiffe UTENZE DOMESTICHE

Famiglie	Numero nuclei famigliari	Superficie totale abitazioni	Coefficiente attribuzione parte fissa	Coefficiente attribuzione parte variabile	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA	QUOTA VARIABILE per PERSONA
	n	m2	Ka	Kb	Euro/m2	Euro/Utenza	Euro/ Persona
			Nord				
Famiglie di 1 componente	246	32.265,73	0,84	0,60	0,675358	16,6280	16,6280
Famiglie di 1 componente non residenti	127	5.868,07	0,84	0,60	0,675358	16,6280	16,6280
Famiglie di 2 componenti	106	15.588,40	0,98	1,40	0,787918	38,7987	19,3994
Famiglie di 2 componenti non residenti	126	8.248,00	0,98	1,40	0,787918	38,7987	19,3994
Famiglie di 3 componenti	49	6.678,90	1,08	1,80	0,868318	49,8840	16,6280
Famiglie di 3 componenti non residenti	283	24.612,59	1,08	1,80	0,868318	49,8840	16,6280
Famiglie di 4 componenti	19	2.944,40	1,16	2,20	0,932637	60,9693	15,2423
Famiglie di 4 componenti non residenti	144	18.567,27	1,16	2,20	0,932637	60,9693	15,2423
Famiglie di 5 componenti	2	181,00	1,24	2,90	0,996957	80,3687	16,0737
Famiglie di 5 componenti non residenti	69	11.285,15	1,24	2,90	0,996957	80,3687	16,0737
Famiglie di 6 o più componenti	5	1.073,00	1,30	3,40	1,045197	94,2253	15,7042
Famiglie di 6 o più componenti non residenti	52	12.887,65	1,30	3,40	1,045197	94,2253	15,7042
Non residenti o locali tenuti a disposizione	0		1,08	1,80	0,868318	-	-
Superfici domestiche accessorie	180	8.584,36	1,08	2,20	0,868318	41,4108	6,9018
Totale	1.408	148.784,52					

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE										
	Categoria	Numero oggetti categoria	Superficie totale categoria	Kc		Kd		Quota fissa Euro/m ²	Quota variabile Euro/m ²	Totale Euro/m ²
		n	m ²	Coef	0	Coef	0		Q _{uv} *K _d	Q _F +Q _V
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1	14,00	max	0,51	max	4,20	0,620841	0,317606	0,938447
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	4	4.681,10	max	0,80	max	6,55	0,973868	0,495314	1,469182
3	Stabilimenti balneari	-	-	max	0,63	max	5,20	0,766921	0,393226	1,160147
4	Esposizioni, autosaloni	1	413,40	max	0,43	max	3,55	0,523454	0,268453	0,791907
5	Alberghi con ristorante	3	598,12	max	1,33	max	10,93	1,619056	0,826532	2,445588
6	Alberghi senza ristorante	1	250,00	max	0,91	max	7,49	1,107775	0,566397	1,674172
7	Case di cura e riposo	-	-	max	1,00	max	8,19	1,217335	0,619332	1,836667
8	Uffici, agenzie, studi professionali	9	639,32	max	1,13	max	9,30	1,375589	0,703270	2,078859
9	Banche ed istituti di credito	1	20,42	max	0,58	max	4,78	0,706055	0,361466	1,067521
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1	38,00	max	1,11	max	9,12	1,351242	0,689659	2,040901
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	3	88,60	max	1,52	max	12,45	1,850350	0,941475	2,791825
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	10	1.772,00	max	1,04	max	8,50	1,266029	0,642774	1,908803
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	3	479,00	max	1,16	max	9,48	1,412109	0,716882	2,128991
14	Attività industriali con capannoni di produzione	1	100,00	max	0,91	max	7,50	1,107775	0,567153	1,674928
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	-	-	max	1,09	max	8,92	1,326896	0,674535	2,001431
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	1	202,00	min	4,84	min	39,67	5,891903	2,999864	8,891767
17	Bar, caffè, pasticceria	4	324,00	min	3,64	min	29,82	4,431101	2,255002	6,686103
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1	46,00	max	2,38	max	19,55	2,897258	1,478380	4,375638
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	5	311,00	max	2,61	max	21,41	3,177245	1,619034	4,796279
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	-	-	min	6,06	min	49,72	7,377053	3,759849	11,136902
21	Discoteche, night club	-	-	max	1,64	max	13,45	1,996430	1,017095	3,013525
	Totale	49	9.976,96							

- 4) di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Piacenza;
- 5) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'urgenza di provvedere;

Visto l'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli , espressi in forma palese e per alzata di mano;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del TUEL.

PARERI OBBLIGATORI (art.49, 1° comma, e 147 bis, 1° comma, D. L.vo 18/08/2000 n. 267)

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 30-05-2023



Il Responsabile del servizio
F.to ARCH. ESTER PUGNI

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 30-05-2023



Il Responsabile del servizio
F.to ARCH. ESTER PUGNI

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to DR. RENATO TORRE



IL SEGRETARIO F.F.
F.to DR. MARCO BERTARELLI

PUBBLICAZIONE

PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO E SUL SITO WEB DEL COMUNE DI COLI, accessibile al pubblico, DAL 17/06/2023 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

ATTESTA
IL MESSO COMUNALE
F.to GIOVANNI ROSSI



CERTIFICA
IL SEGRETARIO F.F.
F.to DR. MARCO BERTARELLI

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Coli li 17/06/2023



IL SEGRETARIO F.F.
DR. MARCO BERTARELLI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione

☒ è stata dichiarata immediatamente esecutiva ex art. 134, 4° comma, D. L.vo 267/2000

Coli li, 17/06/2023



IL SEGRETARIO F.F.
F.to DR. MARCO BERTARELLI